



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Roma, 10 3 GIU. 2010

Al S.A.P.A.F.
Via A. Valenziani, 5
00187 **ROMA**

Alla Federazione Nazionale
U.G.L./C.F.S.
SEDE

Alla Fe.Si.Fo. SAPeCoFS-CISAL
SEDE

Alla C.I.S.L./F.N.S.
Via dei Mille,36
00185 **ROMA**

Alla U.I.L./C.F.S.
SEDE

Alla C.G.I.L./C.F.S.
SEDE

Al DIR.FOR.
SEDE

Prot. n. 1117

Oggetto: Prerogative sindacali : assemblea, locali, affissioni.

Come già anticipato in precedenti incontri sindacali, questa Amministrazione, alla luce delle considerazioni espresse nella circolare n.1013/V del 7 agosto 2009, ha avviato un approfondimento sulle prerogative sindacali in oggetto.

In questi mesi sono pervenute numerose richieste di chiarimento, da parte di alcune Organizzazioni sindacali e da parte degli Uffici territoriali, in merito alla corretta attribuzione delle citate prerogative sindacali.

In particolare, questo Ufficio, in collaborazione con l'Ufficio Studi e Legislazione, ha analizzato le diverse norme di riferimento che non trovano una univoca determinazione nell'individuazione delle Organizzazioni sindacali a cui poter attribuire tali prerogative sindacali.

Infatti, la legge n.300/1970 fa riferimento alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, la legge n.121/81, per alcune prerogative, non individua particolari titolarità e il d.P.R. n. 395/95, all'articolo 31, riconosce il diritto di affissione alle "varie" Organizzazioni sindacali.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a cui questa Amministrazione ha rivolto un quesito il 25 marzo 2009, ha confermato il dettato dell'art. 6 del d.lgs n.195/95 che riserva alle singole Amministrazioni di disciplinare per atto normativo o amministrativo le materie indicate dall'art.2, comma 4 della legge 6 marzo 1992, n. 216, significando che, in assenza di apposito provvedimento, ed in via residuale, trova applicazione la legge n.300/1970.

Considerato il panorama normativo sopra evidenziato e ritenendo necessaria l'emanazione di un atto normativo o amministrativo che individui con chiarezza le sigle a cui poter attribuire le prerogative sindacali in oggetto, questo Ufficio ha sintetizzato come segue gli approfondimenti effettuati da sottoporre previamente alle Organizzazioni sindacali.

- ✓ Il personale del CFS puo' riunirsi per attivita' sindacale, durante l'orario di servizio, nei limiti di dieci ore annue. Per l'utilizzo di locali in uso al CFS, dovra' essere avanzata formale richiesta al responsabile della struttura. (vedi art. 82 della legge n.121/81)
- ✓ Negli uffici centrali e periferici del CFS è concesso a tutte le Organizzazioni sindacali, formalmente registrate al Dipartimento della Funzione Pubblica, l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico. (vedi art. 31 del d.P.R. n.395/95)
- ✓ A ciascuna delle Organizzazioni sindacali, individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica, è concesso, nella sede centrale, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali. (vedi art. 92 della legge n. 121/81)

L'atto normativo o amministrativo, che dovra' contenere le sopra citate considerazioni, sara' oggetto di verifica e confronto con codeste Organizzazioni sindacali.

IL VICE CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Fausta Martinelli

